

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 28

Partecipazioni in società collegate

SOMMARIO

	Paragrafi
Ambito di applicazione	1
Definizioni	2-12
Influenza notevole	6-10
Metodo del patrimonio netto	11-12
Applicazione del metodo del patrimonio netto	13-36
Perdite per riduzione di valore	31-34
Bilancio separato	35-36
Informazioni integrative	37-40
Data di entrata in vigore	41
Ritiro di altri pronunciamenti	42-43

Il presente Principio sostituisce lo IAS 28 (rivisto nella sostanza nel 2000) *Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate* e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. *Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate. Tuttavia, non si applica alle partecipazioni in società collegate detenute da:*

- (a) *società d'investimento in capitale di rischio, o*
- (b) *fondi comuni, fondi d'investimento ed entità similari, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni*

che in fase di rilevazione iniziale sono designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico o che sono classificate come possedute per «negoiazione» e contabilizzate in conformità allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. Tali partecipazioni devono essere valutate al fair value (valore equo) in conformità con lo IAS 39, e ogni variazione del valore equo deve essere rilevata a conto economico nell'esercizio in cui si è verificata.

DEFINIZIONI

2. *I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati specificati:*

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, in cui la partecipante detiene una influenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a controllo congiunto.

Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica.

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.

Il metodo del patrimonio netto è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e successivamente rettificata in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza della partecipante nel patrimonio netto della partecipata. L'utile o la perdita della partecipante riflette la propria quota di pertinenza nei risultati d'esercizio della partecipata.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica, ed esiste unicamente quando per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (partecipanti al controllo congiunto) ().*

Il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate.

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Una controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità (indicata come controllante).

3. Non costituisce un bilancio separato il bilancio di un'entità in cui è applicato il metodo del patrimonio netto, così come non è un bilancio separato quello di una entità che non dispone di una controllata, di una società collegata o di una partecipazione, in un'entità a controllo congiunto.
4. Il bilancio separato è quello presentato in aggiunta al bilancio consolidato, al bilancio in cui le partecipazioni sono contabilizzate adottando il metodo del patrimonio netto e al bilancio in cui le partecipazioni di una società di capitale di rischio in una *joint venture* sono consolidate con il metodo proporzionale. Il bilancio separato può o meno essere allegato a, o accompagnare, quel bilancio.
5. Le entità esentate dal consolidamento in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27 *Bilancio consolidato e separato*, o dall'applicazione del consolidamento proporzionale in conformità al paragrafo 2 dello IAS 31 *Partecipazioni in joint venture*, o ancora dall'applicazione del metodo del patrimonio netto in conformità al paragrafo 13(c) del presente Principio, possono presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio.

Influenza notevole

6. Se una partecipante possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assem-

(*) Così modificato dal Reg. (CE) n. 2236/2004 (IFRS 3).

blea della partecipata, si suppone che la partecipante abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se la partecipante possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra partecipante possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una partecipante di avere un'influenza notevole.

7. L'esistenza di influenza notevole da parte di una partecipante è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
 - (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
 - (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
 - (c) il verificarsi di rilevanti operazioni tra la partecipante e la partecipata;
 - (d) l'interscambio di personale dirigente; o
 - (e) la fornitura di informazioni tecniche essenziali.
8. Un'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni di acquisto (*call*) su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (per esempio i diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'effettività di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità, devono essere presi in considerazione all'atto di valutare se l'entità possiede un'influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.
9. Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un'influenza notevole, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti potenziali, ad eccezione dell'intenzione della direzione e della capacità finanziaria di esercitare o convertire.
10. L'entità perde l'influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata. La perdita dell'influenza notevole può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

Metodo del patrimonio netto

11. Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione in una società collegata è inizialmente rilevata al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della partecipante degli utili o delle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. La quota dei risultati d'esercizio della partecipata di pertinenza della partecipante è rilevata nel conto economi-

co di quest'ultima. I dividendi ricevuti da una partecipata riducono il valore contabile della partecipazione. Rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche nella quota della partecipante nella collegata, derivanti da variazioni nel patrimonio netto della partecipata che la stessa non ha rilevato nel conto economico. Tali modifiche includono variazioni derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari e dalle differenze della conversione di partite in valuta estera. La quota parte di tali variazioni di pertinenza della partecipante è rilevata direttamente nel patrimonio netto della partecipante.

12. In presenza di diritti di voto potenziali, la quota di pertinenza della partecipante di utile o perdita e delle variazioni del patrimonio netto della partecipata sono determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.

APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

13. *Una partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto eccetto quando:*
- (a) *la partecipazione è classificata come posseduta per la vendita in conformità all'IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate (*);*
 - (b) *si applica l'eccezione descritta nel paragrafo 10 dello IAS 27, che consente a una capogruppo che possiede anche una partecipazione in una società collegata di non presentare il bilancio consolidato; ovvero*
 - (c) *si applicano tutte le seguenti situazioni:*
 - (i) *la partecipante è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante non applica il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;*
 - (ii) *gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale non sono quotati in un mercato regolamentato (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in mercato ristretto, compresi i mercati locali o regionali);*
 - (iii) *la partecipante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari sui mercati regolamentati; e*
 - (iv) *la capogruppo principale o qualsiasi controllante intermedia della partecipante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standard.*
14. *Le partecipazioni descritte nel paragrafo 13(a) devono essere contabilizzate in conformità all'IFRS 5 (**).*
15. Se la partecipazione in una società collegata classificata precedentemente come posseduta per la vendita non soddisfa più i criteri per essere classificata tale, deve essere contabilizzata adottando il metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui era stata classificata come posseduta per la vendita. I bilanci di

(*) Lettera modificata dal Reg. (CE) n. 2236/2004 (IFRS 5).

(**) Modificato dal Reg. (CE) n. 2236/2004 (IFRS 5).

tutti gli esercizi a partire da tale classificazione devono essere rettificati di conseguenza (*).

16. (**).
17. La rilevazione dei proventi sulla base dei dividendi ricevuti può non essere un'adeguata misura degli utili realizzati dalla partecipazione di una partecipante in una società collegata, in quanto i dividendi ricevuti possono avere poca correlazione con il risultato economico della collegata. Dato che la partecipante ha un'influenza notevole sulla collegata, essa ha un interesse sul risultato economico della collegata stessa e, di conseguenza, per il rendimento del suo investimento. La partecipante contabilizza in bilancio tale partecipazione estendendo l'ambito rappresentativo del proprio bilancio per includere la quota parte di utili o perdite relativa a tale società collegata. Di conseguenza, l'applicazione del metodo del patrimonio netto fornisce maggiori informazioni sul patrimonio netto e sul risultato economico della partecipante.
18. ***Una partecipante deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto dalla data in cui cessa di detenere un'influenza notevole su una società collegata e deve contabilizzare tale partecipazione in conformità allo IAS 39 a partire da quella data, a condizione che la società collegata non divenga una controllata o una joint venture come definito nello IAS 31.***
19. ***Il valore contabile della partecipazione alla data in cui cessa di essere una società collegata deve essere considerato come il suo costo al momento della valutazione iniziale di una attività finanziaria, in conformità con quanto stabilito dallo IAS 39.***
20. Gran parte delle procedure appropriate per l'applicazione del metodo del patrimonio netto sono simili alle procedure di consolidamento descritte nello IAS 27. Inoltre, i concetti che sono alla base delle procedure adottate per contabilizzare l'acquisizione di una controllata sono validi anche per la contabilizzazione di un'acquisizione di una partecipazione in una società collegata.
21. La quota di pertinenza di un gruppo in una società collegata è data dalla somma di tutte le partecipazioni detenute in quella collegata dalla capogruppo e dalle sue controllate. Le partecipazioni nella collegata detenute da altre collegate o da *joint venture* del gruppo vengono ignorate per questo scopo. Quando una società collegata possiede controllate, collegate o *joint venture*, il risultato economico ed il patrimonio netto considerati nell'applicazione del metodo del patrimonio netto sono quelli rilevati nel bilancio della società collegata (inclusa la quota di pertinenza del risultato economico e del patrimonio netto delle proprie società collegate e *joint venture*), dopo tutte le rettifiche necessarie per applicare principi contabili uniformi (vedere paragrafi 26 e 27).
22. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni «verso l'alto» e «verso il basso» tra la partecipante (incluse le sue controllate consolidate) e una società collegata sono rilevati nel bilancio della partecipante soltanto proporzionalmente alla sua quota d'interessenza nella collegata. Operazioni «verso l'alto» sono, per esempio, vendite di beni da una società collegata alla partecipante. Operazioni «verso il basso»

(*) Modificato dal Reg. (CE) n. 2236/2004 (IFRS 5).

(**) Paragrafo eliminato dal Reg. (CE) n. 2236/2004 (IFRS 5).

sono, per esempio, vendite di beni dalla partecipante a una società collegata. La quota di pertinenza della partecipante degli utili e delle perdite della società collegata risultanti da tali operazioni è eliminata.

23. Una partecipazione in una collegata è contabilizzata con il metodo del patrimonio netto dal momento in cui essa rientra nella definizione di collegata. All'atto dell'acquisizione della partecipazione, qualsiasi differenza tra il costo della partecipazione e la quota d'interessenza del partecipante nel *fair value* (valore equo) netto di attività, passività e passività potenziali identificabili della collegata è contabilizzata secondo quanto previsto dall'IFRS 3 *Aggregazioni aziendali*. Pertanto:
- (a) l'avviamento relativo a una società collegata è incluso nel valore contabile della partecipazione. Tuttavia, l'ammortamento di tale avviamento non è consentito e pertanto non è incluso nella determinazione della quota d'interessenza del partecipante negli utili o perdite della collegata;
 - (b) qualunque eccedenza della quota d'interessenza del partecipante nel *fair value* (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili della collegata, rispetto al costo della partecipazione è esclusa dal valore contabile della partecipazione ed è invece inclusa come provento nella determinazione della quota d'interessenza del partecipante nell'utile o perdita della collegata del periodo in cui la partecipazione viene acquisita.

Adeguate rettifiche devono inoltre essere apportate alla quota d'interessenza del partecipante, agli utili o perdite della collegata successivi all'acquisizione, al fine di contabilizzare, per esempio, l'ammortamento delle attività ammortizzabili in base ai rispettivi *fair value* (valori equi) alla data di acquisizione. Analogamente, adeguate rettifiche devono essere apportate alla quota d'interessenza del partecipante, agli utili o perdite della collegata successivi all'acquisizione, al fine di rilevare le perdite per riduzione di valore rilevate dalla collegata come nel caso di avviamento o immobili, impianti e macchinari (*).

24. *Il bilancio più recente disponibile della società collegata è utilizzato nell'applicazione del metodo del patrimonio netto. Quando le date di chiusura del bilancio della partecipante e della società collegata sono diverse, la società collegata predispone un bilancio, ad uso della partecipante, alla stessa data di riferimento del bilancio della partecipante, a meno che ciò non risulti fattibile.*
25. *Quando, in conformità al paragrafo 24, il bilancio di una società collegata utilizzato nella applicazione del metodo del patrimonio netto è riferito a una data di chiusura diversa da quella della partecipante, devono essere effettuate rettifiche per le operazioni o i fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della partecipante. In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura della società collegata e quella della partecipante non deve comunque essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio.*
26. *Il bilancio della partecipante deve essere redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari.*
27. Se una società collegata utilizza principi contabili diversi da quelli impiegati dalla partecipante per operazioni e fatti simili in circostanze similari, si devono ap-

(*) Paragrafo modificato dal Reg. (CE) n. 2236/2004 (IFRS 3).

portare delle rettifiche per uniformare i principi contabili della società collegata a quelli della partecipante, quando il bilancio della società collegata è utilizzato dalla partecipante nell'applicazione del metodo del patrimonio netto.

28. Se una società collegata ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da terzi rispetto alla partecipante e sono classificate come patrimonio netto, la partecipante calcola la sua quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.
29. Qualora la quota delle perdite di una società collegata, di pertinenza di una partecipante, è pari a o eccede il valore contabile della partecipazione nella società collegata, la partecipante cessa di rilevare la sua quota delle ulteriori perdite. L'interessenza in una società collegata è il valore contabile della partecipazione nella società collegata calcolato in base al metodo del patrimonio netto unitamente a qualsiasi altra interessenza a lungo termine che, nella sostanza, rappresenta un ulteriore investimento netto della partecipante nella società collegata. Per esempio, un elemento il cui adempimento non è pianificato né è probabile che accada in un prevedibile futuro è, in sostanza, un'estensione dell'investimento dell'entità in quella società collegata. Tali elementi possono includere azioni privilegiate e crediti o finanziamenti a lungo termine ma non comprendono i crediti commerciali, i debiti verso fornitori o qualsiasi credito a lungo termine per il quale esistono garanzie collaterali, come i finanziamenti assistiti da garanzie. Le perdite rilevate in base al metodo del patrimonio netto, in eccesso rispetto alla partecipazione della partecipante in azioni ordinarie nella collegata, sono attribuite alle altre componenti dell'investimento complessivo della partecipante in una società collegata in ordine inverso rispetto alla loro liquidità (in termini di priorità di liquidazione).
30. Dopo aver azzerato la partecipazione della società partecipante, le ulteriori perdite sono accantonate e rilevate come passività, soltanto nella misura in cui la partecipante abbia contratto obbligazioni legali o implicite oppure abbia effettuato dei pagamenti per conto della società collegata. Se la collegata, in seguito, realizza utili, la partecipante riprende a rilevare la quota di utili di sua pertinenza solo dopo che la stessa ha eguagliato la sua quota di perdite precedentemente non rilevate.

Perdite per riduzione di valore

31. Successivamente all'applicazione del metodo del patrimonio netto, inclusa la rilevazione delle perdite della società collegata in conformità con il paragrafo 29, la partecipante applica le disposizioni dello IAS 39 per determinare se è necessario rilevare ulteriori perdite per riduzione di valore relative alla partecipazione netta della partecipante nella società collegata.
32. La partecipante applica anche le disposizioni dello IAS 39 per determinare la necessità di rilevare ulteriori perdite per riduzione di valore relative all'investimento netto della partecipante nella società collegata che non facciano parte della partecipazione netta e l'ammontare di quelle perdite per riduzione di valore.
33. Poiché l'avviamento incluso nel valore contabile di una partecipazione in una collegata non è rilevato separatamente, questo non viene sottoposto separatamente alla verifica della riduzione di valore, nell'applicazione delle disposizioni di cui allo IAS 36 *Riduzione di valore delle attività*. L'intero valore contabile della partecipazione, invece, è sottoposto alla verifica della riduzione di valore ai sensi

dello IAS 36, tramite il confronto tra il suo valore recuperabile (il più elevato tra il valore d'uso e il *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita) e il suo valore contabile, ogniqualvolta l'applicazione delle disposizioni dello IAS 39 indica la possibile riduzione di valore della partecipazione. Nel determinare il valore d'uso dell'investimento, l'entità stima:

- (a) la propria quota del valore attuale degli stimati flussi finanziari futuri che ci si attende verranno generati dalla collegata, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività operative della collegata e il corrispettivo derivante dalla dismissione finale dell'investimento; o
- (b) il valore attuale degli stimati flussi finanziari futuri che ci si attende deriveranno dai dividendi da riceversi e dalla dismissione finale dell'investimento.

Se si utilizzano ipotesi corrette, entrambi i metodi danno il medesimo risultato (*).

34. Il valore recuperabile dell'investimento in una collegata è determinato per ciascuna collegata, a meno che questa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dal suo permanente utilizzo, che siano in gran parte indipendenti da quelli derivanti da altre attività dell'entità.

Bilancio separato

35. ***Una partecipazione in una società collegata deve essere contabilizzata nel bilancio separato della società partecipante in conformità a quanto disposto dai paragrafi 37-42 dello IAS 27.***
36. Il presente Principio non si occupa di quali entità presentano un bilancio separato per uso pubblico.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

37. ***Devono essere fornite le seguenti informazioni:***
 - (a) *il fair value (valore equo) delle partecipazioni in società collegate per le quali sono disponibili quotazioni ufficiali dei prezzi;*
 - (b) *un riepilogo dei dati salienti di bilancio delle società collegate, incluso il totale delle attività, passività, ricavi e il risultato d'esercizio;*
 - (c) *le motivazioni per cui si considera superata la presunzione secondo la quale una partecipante non esercita un'influenza notevole se possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota minore del 20% del diritto di voto esercitabile o potenzialmente esercitabile nell'assemblea della partecipata, e quindi si ritiene di avere un'influenza notevole;*
 - (d) *le motivazioni per cui, si considera superata la presunzione secondo la quale una partecipante esercita un'influenza notevole se possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota maggiore o uguale al 20% del diritto di voto esercitabile o potenzialmente esercitabile nell'assemblea della partecipata, e quindi si ritiene comunque di non avere un'influenza notevole;*
 - (e) *la data di riferimento del bilancio di una società collegata, ove tale bilancio è utilizzato nell'applicazione del metodo del patrimonio netto ed è riferito a una data di chiusura oppure a un esercizio diverso da quello della*

(*) Paragrafo modificato dal Reg. (CE) n. 2236/2004 (IFRS 3).

- partecipante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data di chiusura o a un esercizio diverso;*
- (f) *la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanziamento o di disposizioni regolamentari) alla capacità delle società collegate di trasferire fondi alla partecipante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti o anticipazioni;*
 - (g) *la quota non rilevata delle perdite di una società collegata, sia relative all'esercizio, sia complessive, se la partecipante ha cessato di rilevare la sua quota delle perdite ulteriori di una collegata;*
 - (h) *il fatto che una società collegata non sia valutata adottando il metodo del patrimonio netto in conformità al paragrafo 13; e*
 - (i) *un riepilogo dei dati salienti di bilancio delle società collegate, considerate singolarmente o in gruppo, non valutate con il metodo del patrimonio netto, incluso il totale delle attività, passività, ricavi e risultato d'esercizio.*
38. *Le partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto devono essere classificate come attività non correnti. La quota di pertinenza del risultato economico di tali società collegate spettanti alla partecipante e il valore contabile di tali partecipazioni devono essere indicate separatamente. Anche la quota di pertinenza della società partecipante relativa alle attività operative cessate di tali collegate, deve essere indicata separatamente (*).*
39. *La quota di pertinenza della partecipante relativa alle variazioni rilevate direttamente nel patrimonio netto della società collegata deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto dalla partecipante e deve essere indicata tra le variazioni del patrimonio netto in conformità allo IAS 1 Presentazione del bilancio.*
40. *Secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, la partecipante deve indicare:*
- (a) *la propria quota di passività potenziali di una società collegata sostenute congiuntamente ad altre partecipanti; e*
 - (b) *quelle passività potenziali che sorgono a causa della responsabilità solidale della partecipante per tutte o per parte delle passività della società collegata.*

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

41. *L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.*

RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

42. *Il presente Principio sostituisce lo IAS 28 Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate (rivisto nella sostanza nel 2000).*
43. *Il presente Principio sostituisce anche le seguenti Interpretazioni:*

(*) Paragrafo modificato dal Reg. (CE) n. 2236/2004 (IFRS 5).

- (a) SIC-3 *Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate;*
- (b) SIC-20 *Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto – Rilevazione di perdite;* e
- (c) SIC-33 *Consolidamento e metodo del patrimonio netto – Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto.*

APPENDICE

Modifiche alle altre disposizioni

La modifica riportata nella seguente Appendice deve essere applicata a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un'entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, questa modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente.

- A1. Nell'ambito degli International Financial Reporting Standard, compresi i Principi contabili internazionali e le Interpretazioni, applicabili dal dicembre 2003, tutti i riferimenti alla versione attuale dello IAS 28 *Contabilizzazione delle partecipazioni in controllate* sono modificati in IAS 28 *Partecipazioni in società collegate*.